

Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo. Le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti IVA e IRAP

Chiarimenti in arrivo per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). È stata pubblicata oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate la [Circolare 7/E del 7 agosto 2026](#) che fornisce indicazioni sull'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021).

Il [documento di prassi](#) risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e CO.CO.CO., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Trattamento fiscale dei lavoratori e dei volontari sportivi

In materia di lavoro sportivo dilettantistico, la circolare chiarisce la portata applicativa della soglia di non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro annui. L'Agenzia conferma che la misura opera "a monte" sulla determinazione della base imponibile e trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, estendendosi pertanto anche ai rapporti di lavoro subordinato. Per la parte eccedente il plafond di 15.000 euro, si applicano invece le

regole ordinarie del lavoro dipendente. In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino a 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15.000 euro. Qualora il volontario abbia già superato tale limite nell'anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l'importo del rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile ed è soggetto alla ritenuta d'acconto (art. 25 del D.P.R. n. 600/1973).

Requisiti statutari e regime IRAP

Sul piano della qualificazione fiscale degli enti, viene precisato che le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative che inseriscono nello statuto le clausole sul divieto di lucro "*attenuato*" (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 36/2021) devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili prescritto dall'art. 148, comma 8, del Tuir per poter fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA. Inoltre, in materia di Irap, la circolare recepisce le indicazioni normative confermando che l'esclusione dalla base imponibile fino alla soglia di 85.000 euro annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell'area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Disciplina IVA e agevolazioni per le raccolte fondi

In materia di IVA, l'Agenzia precisa che le prestazioni esenti (36-*bis*, D.L. n. 75 del 2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-*bis* del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all'Ufficio. Al contrario, non usufruisce del regime di esenzione Iva la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. In tal caso, infatti, l'operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all'imposta con aliquota ordinaria. Infine, viene confermata la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all'anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

(Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate 7 agosto 2026)